

Definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accREDITAMENTO degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS *Academy*), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accREDITAMENTO



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

VISTA la legge 15 luglio 2022, n. 99 – “*Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore*” e, in particolare, l’articolo 7, commi 1 e 2, e l’articolo 14, commi 1 e 2, e successive modifiche ed integrazioni, e comma 6;

VISTO l’articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative*”;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 166, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione*”;

VISTO il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante “*Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’amministrazione centrale del Ministero dell’Istruzione*”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l’articolo 6;

VISTO il regolamento UE 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;

VISTO il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “*Orientamenti tecnici*”;

sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'articolo 17;

VISTO il regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Riforma 1.2 *“Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)”* del PNRR;

VISTA in particolare, la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 *“Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”* del PNRR, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;

CONSIDERATO che detto investimento *“mira al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di network con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi”* attraverso, tra l'altro, *“il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0”*;

VISTA la *milestone* europea M4C1-10 *“Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario”*, che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;

VISTO l'accordo Ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante *“Recovery and Resilience facility – Operational arrangements between the European Commission and Italy”*;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTA la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo Unico sicurezza sul lavoro)”*;

VISTO il decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, recante *“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e dell'edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse pari a euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS *“Academy”*, che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione

4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli ITS *Academy* presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 “*Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)*” del PNRR, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori di altri 14 Istituti Tecnologici Superiori “ITS *Academy*” di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari a euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti Tecnologici Superiori “ITS *Academy*” nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 “*Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)*” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;

VISTA l'Intesa n. 84 del 20 marzo 2008 tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta plenaria n. 106 del 21 giugno 2023;

CONSIDERATA l'opportunità di accogliere l'osservazione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione relativa al fatto che le regioni, nel recepire i requisiti e gli standard minimi di accreditamento, anche con eventuali criteri integrativi, debbano comunque attenersi, nelle fasi della selezione delle candidature, a quanto previsto dal presente decreto, poiché, per quanto si tratti di una fase ancora preliminare alla costituzione in termini di Fondazione, occorre in un qualche modo garantire già in questa sede il potenziale rispetto dei requisiti minimi di accreditamento previsti per gli ITS *Academy* a livello nazionale;

CONSIDERATA l'opportunità di non recepire le richieste del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione in merito all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, concernenti, da un lato, la richiesta di eliminazione dell'inciso “*stabilendo eventuali criteri aggiuntivi*”, posto che è la stessa legge n. 99/2022 ad esprimersi in tal senso all'articolo 7, comma 1, e, dall'altro lato, l'inserimento, dopo le parole “*standard minimi di accreditamento*”, di un rinvio espresso all'allegato A del decreto, in quanto si ritiene essere più funzionale il medesimo rimando effettuato *sub* articolo 4, considerando che sono gli articoli 4 e ss. a disciplinare direttamente e più specificamente i requisiti di accreditamento, poi esplicitati e approfonditi in sede di allegato;

CONSIDERATA l'opportunità di non accogliere l'osservazione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione secondo la quale l'accreditamento delle sedi vada attribuito dal Ministero dell'istruzione e del merito, a garanzia della dimensione nazionale del sistema, posto che è la stessa legge n. 99/2022 che, all'articolo 7, comma 6, prevede che vi sia una competenza nazionale solo finché le regioni non adottano una propria disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS *Academy*, conformandosi ai principi fondamentali dello stesso articolo 7 e del relativo decreto

attuativo, e che, pertanto, una volta divenute competenti, spetti alle regioni accreditare le Fondazioni ITS *Academy* su tutti i requisiti previsti a livello nazionale, ivi compreso quello delle sedi, nonché su eventuali criteri aggiuntivi;

POSTO CHE non si ritiene opportuno accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di definire, già all'interno del decreto, le procedure da utilizzare nel caso di conflitti interpretativi e applicativi delle norme nazionali, in quanto è da ritenersi che un eventuale intervento a livello nazionale in tal senso rientri tra le competenze e le funzioni ordinarie naturalmente spettanti al Ministero in sede applicativa della normativa primaria e secondaria di riferimento;

RITENUTO CHE le specifiche richieste dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sul fatto che la sospensione dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi già intrapresi, non deve compromettere le attività formative in corso di svolgimento, da portare a compimento, comportando, invece, la sospensione dell'avvio di nuovi percorsi formativi da parte della medesima Fondazione, sono già previste *sub* articolo 12, commi 2 e 3, del presente decreto;

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di distinguere il patrimonio dai fondi di gestione e dai contributi erogati per il funzionamento affinché non vadano ad incrementare il patrimonio stesso, va tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 89 del 17 maggio 2023, recante lo schema di statuto delle Fondazioni ITS *Academy* in applicazione dell'articolo 4, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99, già approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO CHE, si condivide l'auspicio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione in ordine al fatto che la concreta ed efficace operatività delle Fondazioni ITS *Academy* e la qualità dell'offerta formativa proposta si realizzino attraverso la salvaguardia dei diritti e delle tutele contrattuali del personale impegnato nelle attività della fondazione, ricordando che l'articolo 5, comma 5, della legge n. 99/2022 prevede che *“Nei percorsi formativi di cui al comma 1 prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile, almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore. Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che esso sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente, e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”*;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 26 luglio 2023 (Repertorio Atti n. 172);

ACQUISITI i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati resi rispettivamente il 20 settembre 2023 e il 28 settembre 2023;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'individuazione dei requisiti, degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS *Academy* quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché dei presupposti e delle modalità di revoca dell'accreditamento

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 2022, n. 99, il presente decreto individua i requisiti e gli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*) quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità di sospensione e di revoca dell'accreditamento.
2. Entro i termini previsti dall'articolo 16, comma 3, del presente decreto, le regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono i requisiti e gli *standard* minimi di accreditamento, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento, l'accreditamento e per la sua eventuale sospensione e/o revoca.

Articolo 2

(Costituzione degli ITS Academy)

1. Le regioni, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di programmazione dell'offerta formativa, prevedono, nell'ambito di piani territoriali triennali di intervento, la costituzione degli ITS *Academy* con riferimento alle aree tecnologiche stabilite a livello nazionale dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 99/2022, e ai rispettivi ambiti di articolazione.
2. L'accordo tra i soggetti fondatori previsti dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 99/2022, è propedeutico e funzionale alla presentazione di una proposta progettuale triennale relativa a uno o più percorsi formativi di istruzione tecnologica superiore, che avviene in risposta ad avvisi predisposti dalle regioni, secondo procedure e criteri da esse definiti, sulla base della programmazione triennale finanziata sia con risorse regionali che ministeriali.
3. Le regioni, tenuto conto di quanto previsto dal presente decreto, procedono alla selezione delle candidature secondo procedure e criteri da esse definiti. A seguito dell'approvazione della candidatura progettuale, i soggetti fondatori di cui al comma 2 avviano l'*iter* per la costituzione della Fondazione di partecipazione. Essa si costituisce con atto pubblico notarile, di cui lo Statuto, redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 99/2022, costituisce parte integrante.

Articolo 3

(Riconoscimento degli ITS Academy)

1. Il riconoscimento delle Fondazioni, presupposto ai fini dell'accreditamento quale ITS *Academy* avviene, nel rispetto delle previsioni della legge n. 99/2022, in forza della conclusione dell'*iter* costitutivo delle Fondazioni di cui all'articolo 2 del presente decreto, e con l'acquisizione della personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale si ha sede.

2. Per utilizzare la denominazione “ITS Academy”, le Fondazioni riconosciute devono essere accreditate secondo quanto previsto dal presente decreto.

Articolo 4

(Accreditamento degli ITS Academy)

1. Accedono al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore le Fondazioni che si costituiscono secondo l’*iter* previsto dall’articolo 2 del presente decreto, che ottengono il riconoscimento ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto, e che possiedono i requisiti e gli standard di cui al presente articolo per l’accredimento ad operare in qualità di Fondazioni ITS Academy nelle specifiche aree tecnologiche di riferimento.

2. Costituiscono *standard* minimi generali per l’accredimento delle Fondazioni quali ITS Academy:

- a) requisiti di solidità finanziaria ed organizzativa;
- b) requisiti di onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico;
- c) requisiti relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali;
- d) requisiti relativi alle risorse umane e professionali.

3. I requisiti di cui al comma 2 sono declinati e articolati nella tabella di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Ai fini del possesso dei requisiti di cui al comma 2, le Fondazioni possono avvalersi degli apporti e dei contributi dei propri soci, secondo le diverse forme previste dall’ordinamento giuridico.

5. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, e all’articolo 16 del presente decreto, possono utilizzare la denominazione “ITS Academy” esclusivamente le Fondazioni che hanno ottenuto il riconoscimento e l’accredimento sulla base dei requisiti previsti dal presente decreto.

Articolo 5

(Accreditamento per operare su ulteriori aree tecnologiche)

1. Con decreto adottato ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 5, e dell’articolo 14, comma 6, della legge n. 99/2022, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa tra il Ministero dell’istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare una Fondazione a fare riferimento a un’area tecnologica, tra quelle individuate a livello nazionale, in deroga alla condizione che, nella medesima provincia, non siano presenti ITS Academy operanti nella medesima area, e/o a fare riferimento a più di un’area tecnologica anche se nella medesima regione sono presenti altri ITS Academy che operano nella medesima area.

2. Le Fondazioni ITS Academy già accreditate che, nel rispetto di quanto previsto nell’ambito della programmazione regionale e del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, intendono sviluppare la propria offerta formativa anche su una o più aree tecnologiche rispetto a quella primaria di riferimento, presentano una nuova domanda di accreditamento limitatamente al possesso dei requisiti funzionali allo svolgimento di tali ulteriori attività formative.

Articolo 6

(Requisiti di accreditamento inerenti alla solidità finanziaria ed organizzativa)

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 11, comma 10, della legge n. 99/2022, costituiscono altresì requisiti di solidità finanziaria ed organizzativa delle Fondazioni i seguenti presupposti:

- a) patrimonio non inferiore a 100.000 euro.

Il patrimonio è elevato a 150.000 euro nel caso in cui la Fondazione attivi nel territorio di riferimento altri percorsi di formazione, nell'ambito delle attività strumentali, accessorie e connesse di cui all'articolo 3 dello schema di Statuto allegato al decreto n. 89 del 17 maggio 2023, emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 99/2022.

Nell'ipotesi in cui la Fondazione faccia riferimento, secondo le condizioni e le modalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 99/2022, a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3 della legge sopracitata, il patrimonio è elevato di 50.000 euro per ciascuna ulteriore area tecnologica di riferimento sino ad un valore minimo congruo di almeno 250.000 euro a prescindere dal numero di aree tecnologiche in cui opera;

b) tenuta di un sistema di contabilità separata che consenta di individuare il valore dei ricavi e delle spese riferito alle attività e ai servizi gestiti con risorse pubbliche.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 99/2022, i soggetti fondatori che partecipano alla costituzione delle Fondazioni di partecipazione dimostrano, tramite evidenze documentali, di possedere una documentata esperienza nel capo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo, o a progetti di elevata qualità nell'area tecnologica di riferimento della Fondazione.

3. I soggetti fondatori di cui al comma 2 del presente articolo dimostrano, tramite evidenze documentali, il possesso di una rete di relazioni stabili con imprese e/o sistemi/organizzazioni di imprese in ambito regionale/interregionale, funzionali a garantire una ricaduta in termini di occupabilità dei giovani e risposta ai fabbisogni delle imprese.

Articolo 7

(Requisiti di accreditamento relativi alla onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico)

1. Il legale rappresentante, gli amministratori e i direttori responsabili amministrativi devono dimostrare, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- a) assenza di sentenze di condanna, decreto penale di condanna o sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale divenute irrevocabili;
- b) assenza di applicazione, ancorché non definitiva, di una delle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, di una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di una delle misure definite dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche e integrazioni;
- c) assenza di provvedimenti di informazioni antimafia a carattere interdittivo, emanati dalle autorità di pubblica sicurezza.

2. Le Fondazioni devono possedere i seguenti requisiti di affidabilità, da dimostrare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante:

- a) rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la normativa vigente;
- b) rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti;
- c) rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Articolo 8

(Requisiti di accreditamento relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali)

1. I requisiti relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali sono riferiti alla sede principale, alle singole sedi distaccate delle Fondazioni, ai laboratori e alle infrastrutture tecnologicamente avanzate, agli arredi e alle attrezzature.
2. La sede principale delle Fondazioni deve essere autonoma, riconoscibile e a proprio uso esclusivo, anche all'interno di edifici condivisi.
3. In tutte le sedi deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture, di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nonché in merito all'abbattimento e al superamento di barriere architettoniche.

Articolo 9

(Requisiti di accreditamento relativi alle risorse umane e professionali)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 7, e all'articolo 5, comma 5, della legge n. 99/2022, la Fondazione si avvale di risorse professionali specificamente dedicate, anche se non in modo esclusivo, che prestano attività per la medesima Fondazione, nelle aree di attività relative alle diverse funzioni indicate nell'allegato A al presente decreto, per almeno ottanta giornate lavorative annue.
2. L'assetto organizzativo della Fondazione deve essere rappresentato in un organigramma che evidenzia l'organizzazione della gestione operativa (direzione, gestione economico-amministrativa, coordinamento didattico, coordinamento dei percorsi, orientamento e *placement/progettazione*) e attesti il presidio operativo effettivo di tali processi da parte di almeno tre risorse umane distinte, di cui una con funzioni di direzione.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera f), della legge n. 99/2022, la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un *curriculum* coerente con il percorso.

Articolo 10

(Mantenimento dei requisiti di accreditamento)

1. Le regioni verificano, con cadenza almeno triennale e secondo i criteri e le procedure da esse stabiliti, il mantenimento dei requisiti per l'accreditamento degli ITS *Academy* ad operare sulle aree tecnologiche di riferimento, nonché il rispetto degli *standard* minimi dei percorsi formativi di cui all'articolo 5 della legge n. 99/2022.
2. La documentazione concernente le attività erogate deve essere tenuta nella disponibilità delle Fondazioni ai fini dei controlli nelle sedi accreditate. In caso di scioglimento della Fondazione accreditata, il legale rappresentante comunica alla regione in cui essa si è accreditata e al Ministero dell'istruzione e del merito il luogo di conservazione della documentazione probatoria concernente i servizi erogati e i finanziati con risorse pubbliche, che dovrà essere conservata per almeno dieci anni.
3. Gli ITS *Academy* accreditati comunicano alle regioni e al Ministero dell'istruzione e del merito le eventuali modifiche rispetto ai requisiti di cui all'articolo 4, fermo restando il rispetto dei requisiti e degli *standard* minimi generali per l'accreditamento di cui al presente decreto.

Articolo 11

(Ipotesi di sospensione dell'accreditamento)

1. Le Fondazioni ITS *Academy* accreditate secondo quanto previsto dal presente decreto sono sottoposte a sospensione dell'accreditamento nelle seguenti ipotesi:

- a) mancata comunicazione di variazioni intervenute su proprie caratteristiche aventi effetto sui requisiti dell'accreditamento;
- b) evidenze di irregolarità e/o non piena conformità rispetto ai requisiti minimi previsti dal presente decreto;
- c) coinvolgimento della Fondazione in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza e/o accertamento di inadempienze inerenti la corretta informazione degli utenti;
- d) rischio fondato di un utilizzo non corretto delle risorse pubbliche ricevute.

Articolo 12

(Procedure per la sospensione dell'accreditamento)

1. Le regioni definiscono le procedure per la sospensione dell'accreditamento degli ITS *Academy*.

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto, le regioni comunicano alla Fondazione ITS *Academy*, e contestualmente al Ministero dell'istruzione e del merito, l'irregolarità riscontrata, e sospendono le attività della Fondazione con riferimento all'avvio di nuovi percorsi formativi. Contestualmente, le regioni assegnano alla Fondazione un termine perentorio, compreso fra i trenta e i novanta giorni, per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità.

Le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione e del merito l'esito della procedura.

3. Fatta salva diversa determinazione delle regioni, in caso di sospensione dell'accreditamento, la Fondazione ITS *Academy* è tenuta alla prosecuzione delle attività formative in corso di svolgimento fino alla loro conclusione, a garanzia del completamento dei percorsi formativi già intrapresi.

4. Se la Fondazione ITS *Academy* cui è stato sospeso l'accreditamento non risolve le non conformità, le irregolarità e/o le inadempienze che hanno causato la sospensione entro il termine assegnato secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, essa incorre nella revoca dell'accreditamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), del presente decreto.

Articolo 13

(Casi di revoca dell'accreditamento)

1. La revoca dell'accreditamento è disposta nei seguenti casi:

- a) rinuncia volontaria da parte di un ITS *Academy*;
- b) perdita di uno o più requisiti di accreditamento;
- c) qualora, per tre anni consecutivi, un ITS *Academy* riceva un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, all'esito del monitoraggio e della valutazione dei percorsi formativi degli ITS *Academy* di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 99/2022;
- d) mancato rispetto degli *standard* minimi dei percorsi formativi di cui all'articolo 5 della legge n. 99/2022;

- e) perdurante situazione di irregolarità, inadempienza e/o non conformità rispetto al possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'accREDITamento, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, del presente decreto;
- f) dichiarazioni false o mendaci rese al soggetto pubblico responsabile;
- g) a decorrere dall'anno formativo 2023-2024, per le Fondazioni ITS *Academy* che operano da più di tre anni, mancata conclusione in assenza di giustificati motivi oggettivi, nei termini ordinari di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 99 del 2022, del 50 per cento dei percorsi formativi precedentemente avviati;
- h) a decorrere dall'anno formativo 2023-2024, per le Fondazioni ITS *Academy* che operano da più di tre anni, per mancato avvio di almeno un percorso formativo in assenza di giustificati motivi oggettivi;
- i) mancato adeguamento a quanto previsto dall'articolo 14, commi 2 e 3, del presente decreto.

2. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo III della legge n. 99/2022, nonché la possibilità di utilizzare la denominazione "ITS *Academy*" e di attivare percorsi formativi rientranti nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

3. Nel caso di revoca dell'accREDITamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte delle allieve e degli allievi cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative proseguono sino alla loro conclusione, purché le difformità riscontrate e legittimanti il provvedimento di revoca non siano tali da compromettere il corretto svolgimento dell'attività formativa.

Articolo 14

(Procedure per la revoca dell'accREDITamento)

1. Le regioni definiscono le procedure per la revoca dell'accREDITamento degli ITS *Academy*.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, le regioni comunicano alla Fondazione ITS *Academy*, e contestualmente al Ministero dell'istruzione e del merito, l'irregolarità riscontrata, assegnando un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità. Le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione e del merito l'esito della procedura.
3. Nelle ipotesi di effettiva revoca dell'accREDITamento, la Fondazione non può presentare una nuova domanda di accREDITamento nei dodici mesi successivi al provvedimento di revoca.

Articolo 15

(Potere sostitutivo del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito può segnalare eventuali anomalie e/o irregolarità nel funzionamento di un ITS *Academy* alla regione di riferimento, richiedendo l'attivazione di procedimenti amministrativi finalizzati ad accertare la sussistenza dei requisiti di accREDITamento e a verificare l'assenza dei casi di sospensione e di revoca di cui agli articoli 11 e 13 del presente decreto.
2. Qualora nei casi di cui al comma 1 la regione di riferimento non proceda secondo quanto richiesto, il Ministero dell'istruzione e del merito attiva direttamente procedimenti amministrativi di verifica e, nell'ipotesi di accertamento della sussistenza di uno dei predetti casi di sospensione o di revoca, assegna alla Fondazione interessata un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, per presentare

osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità. Il Ministero comunica alla regione l'esito della procedura.

Articolo 16
(*Fase transitoria*)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo pari a tre anni, si intendono temporaneamente accreditate le Fondazioni ITS *Academy* di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, e successive modifiche e integrazioni.
2. Le Fondazioni non rientranti nel sopracitato articolo 14, ai fini dell'accREDITAMENTO, rispettano i requisiti e le procedure di accREDITAMENTO previste dal presente decreto.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni recepiscono, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accREDITAMENTO e programmazione, i requisiti e gli *standard* minimi definiti a livello nazionale, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per l'accREDITAMENTO degli ITS *Academy* costituiti e riconosciuti come Fondazioni di partecipazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del presente decreto, che facciano riferimento ad un'area tecnologica tra quelle definite a livello nazionale, e che siano inclusi nella programmazione regionale dell'offerta formativa. Le regioni definiscono altresì le procedure per la sospensione e la revoca dell'accREDITAMENTO.
4. Le regioni trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito l'atto di recepimento delle disposizioni del presente decreto nell'ambito dei rispettivi sistemi di accREDITAMENTO e programmazione.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, fino all'adozione di una propria disciplina per l'accREDITAMENTO degli ITS *Academy* da parte delle regioni, le Fondazioni costituite e riconosciute ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto, presentano domanda di accREDITAMENTO alla regione di riferimento e al Ministero dell'istruzione e del merito. Entro sessanta giorni, la regione di riferimento verifica la sussistenza dei requisiti e degli *standard* minimi di accREDITAMENTO di cui al presente decreto e propone al Ministero dell'istruzione e del merito l'accogliimento o il rigetto della richiesta. Il Ministero dell'istruzione e del merito si esprime nei trenta giorni successivi.

Articolo 17
(*Clausola di salvaguardia*)

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 18
(*Disposizioni temporali*)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano con efficacia immediata a partire dalla sua entrata in vigore.

Articolo 19
(*Clausola finanziaria*)

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara